

**NUOVO ISEE. LETTERA FACSIMILE
PER RISPONDERE ALLE ISTANZE
DEI COMUNI:
LA MANCATA PRESENTAZIONE
DELLA DOCUMENTAZIONE
NON PUÓ INTERROMPERE
LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE**

Il Comune di Torino, come altri Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, ha inviato nei mesi scorsi agli utenti delle prestazioni socio-sanitarie e ai loro tutori/amministratori di sostegno lettere che intimavano la presentazione del nuovo Isee come operazione necessaria per poter continuare ad erogare la prestazione sociale agevolata.

Questo il testo della lettera: «*Gent. Sig., le comuniciamo che, a seguito dell'entrata in vigore in data 1° gennaio 2015 delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013 contenente la disciplina del nuovo Isee (Indicatore della situazione economica equivalente), la concessione di prestazioni sociali agevolate, come l'integrazione della retta di cui lei beneficia, è subordinata alla presentazione dell'attestazione Isee. Sulla base di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 10-881 del 12 gennaio 2015, che stabilisce le linee guida per la gestione transitoria della nuova normativa, per i primi sei mesi dell'anno 2015, il Sig. inserito nella struttura potrà continuare a versare la stessa quota di retta socio-assistenziale già comunicata per il periodo gennaio-novembre 2014, fatte salve significative variazioni della condizione economica. Tuttavia la invitiamo, nel più breve termine possibile e comunque entro il 30 aprile 2015, a volersi recare presso un Caf per effettuare il calcolo dell'Isee per prestazioni socio sanitarie del Sig In assenza di tale attestazione gli uffici comunali non potranno effettuare il calcolo della contribuzione dovuta in applicazione della nuova normativa, operazione necessaria per poter continuare ad erogare la prestazione sociale agevolata».*

La comunicazione ha messo in allarme numerosi utenti che si sono rivolti all'Utim per rispondere all'istanza del Comune di Torino e di altri

Enti gestori dei servizi socio-assistenziali. L'Utim ha predisposto in risposta a queste comunicazioni una lettera facsimile da inviare con raccomandata A/R all'Assessore alle politiche sociali del Comune di residenza dell'utente o al Direttore del Consorzio socio-assistenziale e, per conoscenza, all'Assessore alla politiche sociali della Regione Piemonte, al Difensore civico della Regione Piemonte e alla stessa Utim con oggetto "nuovo Isee". Questo il testo della lettera: «*In riferimento alla Vostra lettera del prot. n. riferita al Sig. nella quale è comunicato, in relazione alla richiesta di presentare documentazione relativa al nuovo Isee, che "in assenza di tale attestazione gli Uffici comunali non potranno effettuare il calcolo della contribuzione dovuta in applicazione della nuova normativa, operazione necessaria per poter continuare ad erogare la prestazione agevolata", lo scrivente Sig. , in qualità di tutore/amministratore di sostegno del suddetto utente fa presente che la mancata presentazione dell'attestazione Isee non può interrompere la prestazione socio-sanitaria, che va comunque garantita (vedasi anche lettera protocollo n. 199 del 16 marzo 2015 dell'Assessore regionale alle politiche sociali, Augusto Ferrari che esplicitamente conferma che "è condizionata all'Isee la sola quota sociale, per cui, ferma restando la quota a carico del Servizio sanitario regionale, il superamento della soglia Isee individuata nella suddetta deliberazione comporta l'attribuzione del costo dell'intera quota sociale al beneficiario della prestazione e non incide sul diritto all'accesso alla prestazione")*

«*Si ricorda inoltre che le sentenze del Tar del Lazio, Sezione I, n. 2454/2015, 2458/2015 e 2459/2015, relative al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 159/2013 istitutivo della modalità di calcolo dell'Isee, di fatto modificano parzialmente l'impianto di calcolo dell'Indicatore della situazione reddituale, cioè di una delle due componenti dell'Isee. Infatti tali sentenze hanno annullato l'articolo 4, comma 2, lettera f) del suddetto decreto del Presidente del*

(segue alla pag. 64)

Consiglio dei Ministri 159/2013, nel quale era previsto che “il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti... f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);”, vale a dire nel reddito complessivo Irpef, prescrizione ancora non fatta propria da molti Caf del territorio.

«Pertanto lo scrivente Sig. comunica che, pur attivandosi per la predisposizione della certificazione Isee, relativa al nucleo ristretto del destinatario della prestazione socio-sanitaria, così come previsto dalla normativa vigente, non considera come perentoria la Vostra comunicazione nell'indicare la data di consegna del

nuovo Isee (richiesta che in mancanza di disposizioni in materia può assumere solo la valenza di invito).

«Attendendo che la Regione Piemonte adotti le misure prospettate con le delibere di Giunta regionale 10-881/2015 e 18-1899/2015 e la conseguente rideterminazione della quota di partecipazione relativa all'utente del servizio, si richiede altresì al Difensore civico della Regione Piemonte di sostenere tale istanza in difesa dei diritti delle persone non autosufficienti richiedenti/riceventi prestazioni socio-sanitarie».

Nota: Con delibera della Giunta regionale del Piemonte n. 18/2015, la Regione ha prorogato al 30 settembre 2015 «la gestione transitoria dell'applicazione della normativa Isee di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159».